



ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione** (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Nome e Cognome: **Alberto Mazzetti** (Broker Sez.B)
(X) Responsabile dell'attività di intermediazione

Iscritto al RUI

Sezione B Numero B000487794

Data Iscrizione 8/10/2019

Dati del Broker che intermedia il contratto:

Denominazione sociale	Coverzen S.r.l.
Sede legale e operativa	Corso Buenos Aires, 54- 20124 Milano
N° Iscr. RUI/Sez. B	B000450117
Data iscrizione	13/06/2013
Sito Internet	www.coverzen.it
PEC	coverzen@pec.net
Email	amministrazione@coverzen.it

- L'istituto competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS: (www.ivass.it)

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra Coverzen S.r.l. e i Partner Assicurativi, la lista degli stessi è allegata al presente documento (Allegato A).

Al presente documento viene altresì allegato l'elenco degli obblighi di comportamento indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 cui l'intermediario è tenuto ad adempiere (Allegato B).

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a. Coverzen S.r.l. non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;

b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazioni detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società Coverzen S.r.l.;

c. Coverzen S.r.l. esercita l'attività di distribuzione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di promuovere i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b. Ferma restando possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente, l'assicurato e il beneficiario hanno facoltà di formulare reclamo all'intermediario. Il reclamo potrà essere inviato per iscritto a mezzo posta, fax, e-mail, pec o anche consegnato personalmente ai seguenti recapiti: Coverzen S.r.l., Ufficio Reclami, Corso Buenos Aires 54, 20124, Milano (MI); e-mail amministrazione@coverzen.it; pec coverzen@pec.net.

Si precisa che Coverzen S.r.l., con riguardo ad alcune soluzioni assicurative (vedasi Allegato A), collabora con altri intermediari ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. n. 179/2012 e che, nell'ambito di tali collaborazioni, eventuali reclami dovranno essere rivolti ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 10 quaterdecies Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 24 del 19/05/2008.

Si rammenta altresì che, ove la doglianza abbia ad oggetto il comportamento dell'impresa assicurativa, il reclamo andrà rivolto a quest'ultima secondo le modalità ed ai recapiti indicati nel Documento Informativo Prodotto (DIP) Aggiuntivo.

Ove la risposta al reclamo (formulato nei termini di cui sopra) risulti insoddisfacente ovvero non pervenga nel termine di 45 giorni, è possibile rivolgersi a IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, mediante compilazione dell'apposito modulo disponibile al link <https://www.ivass.it/consumatori/index.html>. Tale modulo deve essere inviato agli indirizzi e secondo le modalità sullo stesso riportati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/redress/index_en.htm.

c. Per le controversie in materia di contratti assicurativi, il contraente, l'assicurato e il beneficiario devono promuovere obbligatoriamente il procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010. L'esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010. In via facoltativa è possibile altresì ricorrere alla procedura di negoziazione assistita disciplinata dall'art. 2 e seguenti D.L. 132/2014. Si rammenta, peraltro, che tale ultima procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie in materia di danni da circolazione stradale (art. 3 D.L. 132/2014). In presenza di apposita clausola contrattuale o su accordo tra le parti (compromesso), è possibile altresì ricorrere all'arbitrato disciplinato dall'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Per ulteriori informazioni si rinvia altresì a quanto previsto nel Documento Informativo Prodotto (DIP) Aggiuntivo.

d. Gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

ALLEGATO A

ELENCO RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

TIP O*	NOME	PRODOTTI
I	Conte	Auto / Moto
C	Verti	Auto / Moto
C	Genertel	Auto / Moto / Autocarri
C	Linear	Auto / Moto / Autocarri
I	Prima.it	Auto / Moto / Autocarri
C	Quixa	Auto / Moto
M	Direct Assicurazioni	Auto / Moto
C	Zurich Connect	Auto / Moto / Autocarri
C	EuropAssistance	Corpi e Veicoli Terrestri

*LEGENDA: I = Intermediario; C = Compagnia; M = Marchio commerciale / Second Brand

ALLEGATO B

(conforme al modello Allegato 4-ter di cui al Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020)

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Coverzen S.r.l. iscritto alla Sez. B del RUI con il N° B000450117 **come sopra identificato**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.